



Federazione Lavoratori Pubblici
e Funzioni Pubbliche
Coordinamento Nazionale Giustizia



Ministeri e
Polizia Penitenziaria

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Prot. n. 55

Roma, 23/06/2009

Ministero della Giustizia
Al Sottosegretario di Stato
Sen. Giacomo Caliendo
Via Arenula, 70
R o m a

Alle OO.SS.
CGIL
CISL
UIL
UNSA
RdB
Loro sedi

Oggetto: FUA 2008.

La scrivente O.S., richiede di rivedere l'accordo sul Fondo Unico di Amministrazione anno 2008 poiché da atti ufficiali sia del Ministero dell'Interno sia del Ministero della Difesa emerge che le osservazioni e perplessità evidenziate, a suo tempo, dalla scrivente relativo all'allegato A, sono state interpretate dai suddetti Ministeri nella direzione sostenuta dalla FLP.

Si ricorda che l'Amministrazione a conclusione dell'accordo sul FUA 2008 aveva affermato, e dichiarato a verbale, che: " salvo l'intervento di modifiche normative o di norme interpretative, le giornate di effettivo servizio comprendono.....".

Si allega alla presente nota del Capo Dipartimento del Ministero dell'Interno e nota del Capo di Stato Maggiore del Ministero della Difesa.

Si precisa che su tali disposizioni il Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggi, non ha sollevato alcuna osservazione.

Per quanto sopra questa O.S. chiede la modifica dell'allegato A senza alcuna distinzione dei periodi così come avvenuto già nell'accordo FUA del 2007e, quindi, l'inserimento come retribuzione anche per le assenze per donazione di sangue, midollo osseo, infortunio sul lavoro, gravi patologie ecc..., da retribuire eventualmente anche a conguaglio.

Considerato che il giorno 3 luglio 2009 l'Amministrazione ha già convocato le OO.SS. per altre questioni sindacali si propone, ad inizio riunione, di definire meglio i contenuti dell'allegato A.

La FLP ritiene che l'accoglimento della predetta richiesta è un atto dovuto nei confronti dei lavoratori e di equità di trattamento tra Amministrazioni Centrali.

Coordinamento Generale
(Piero Piazza)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Prot. n. OM. 6161/BIS/2/2-1071

Roma, 11 giugno 2009

AI SIGG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AI SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

AOSTA

OGGETTO: Fondo Unico di Amministrazione anno 2008.

Di seguito alla circolare n. 0021535 del 26.5.2008, concernente l'oggetto, si forniscono alcune ulteriori puntualizzazioni in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto-legge n.112 del 25.6.2008 (convertito con legge n.133 del 6.8.2008), recante una nuova disciplina delle assenze dal servizio per pubblici dipendenti.

In primo luogo, alla stregua degli ulteriori indirizzi acquisiti nelle vie brevi dal Dipartimento della Funzione Pubblica, si precisa che gli istituti delle ferie e dei riposi compensativi devono equipararsi alla presenza in servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa.

Per quanto attiene, inoltre, ai permessi per donazioni di sangue e midollo osseo, appare opportuno richiamare espressamente quanto previsto dalla circolare n. 8/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento del Personale, in cui si dà atto che tali casistiche, pur non essendo state specificamente contemplate dal citato decreto-legge fra le tipologie di assenze escluse dalle



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

decurtazioni ivi previste, *“non sono state neanche espressamente abrogate o modificate”*: se ne deduce che le relative assenze vanno equiparate alle presenze.

Con riferimento, infine, alla raccolta e trasmissione, a cura di codesti Uffici, dei dati relativi alle presenze del personale in servizio, è appena il caso di sottolineare che tale rilevazione è richiesta ai fini della determinazione dei fondi da assegnare a ciascuna sede per il pagamento del saldo dell'indennità di professionalità, istituto collegato all'effettiva presenza in servizio.

A tale riguardo, si pregano codeste Sedi di voler far pervenire i richiesti elementi entro la data del 19 giugno p.v.

Nel richiamare nuovamente l'attenzione sulle indicazioni fornite dalle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento del Personale n. 7 ed n. 8 del 2008, si conferma che la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali di questo Dipartimento rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in materia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Amoroso
F.to



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185- ROMA - ☎ 06-77201726 📠 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 81 del 11.06.2009

I CHIARIMENTI FORNITI DA PERSOCIV A UN ENTE DELLA DIFESA **INCIDENZA DELLE ASSENZE SUL FUS**

Pervengono con sempre maggiore frequenza a questo Coordinamento nazionale delle richieste di chiarimento in merito alla incidenza sul Fondo Unico di Sede (FUS) di assenze, recuperi e permessi di varia fattispecie, e tra questi anche dei permessi sindacali.

A tal proposito, riteniamo utile trasmettere alle nostre strutture sindacali la nota prot. n. 30765 del 28 maggio 2009 inviata agli Enti dipendenti dal Comando Scuola dell' Esercito di Roma che, sulla base di alcune precisazioni venute direttamente da Persociv appositamente interpellata, ha fornito con la nota in questione il quadro generale relativo alla incidenza delle assenze dei dipendenti sul FUS, chiarendo anche che i permessi per la partecipazione a contrattazioni/concertazioni "*non vengono considerati come assenze dal servizio e non hanno alcuna incidenza sul FUS*"

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)



COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ESERCITO
SM - Ufficio Personale

Indirizzo telegrafico: ESERCITO COMSCUOLE - ROMA

Prot. n. MD_E 24362/... ~~30765~~ /P.PC/5.7.14
 Allegati: n. //

00143 Roma, 12 8 MAG. 2009
 PDC Funz. Amm. POTA 5.6722 (06 50236722)
 Mail: casezimppc@comscuole.esercito.difesa.it

OGGETTO: Criteri di distribuzione del Fondo Unico di Sede

A: Indirizzi in allegato

La Direzione Generale per il Personale Civile è stata interpellata da questo Comando in merito ai criteri di distribuzione del FUS.

La Direzione ha precisato che "tutte le malattie incidono sul FUS, anche se dovute ad infortunio sul lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, convalescenza post - ricovero, terapie salvavita, ecc".

Inoltre, ha ribadito che "...presupposto essenziale per corrispondere il FUS è l'effettivo svolgimento delle prestazioni di lavoro; in loro assenza, per qualsiasi motivo, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 71, comma 5, legge 133/2008, non può corrispondersi alcun trattamento incentivante a carico del FUS".

Infine, ha fornito indicazioni relative all'incidenza dei recuperi compensativi e dei permessi sindacali sul FUS.

Pertanto, di seguito si fornisce il seguente quadro generale relativo alla incidenza delle assenze dei dipendenti sul Fondo Unico di Sede:

malattie: incidono negativamente sul FUS, per l'intera durata, senza alcuna eccezione;

permessi orari e giornalieri: incidenza sul FUS tranne che per quelli specificati nell'art. 71, comma 5, Legge 133/2008;

permessi ex L. 104/92: incidono sul FUS, e sono considerati assenza dal servizio, solo quelli per assistenza a portatori di handicap grave;

i permessi fruiti per diritto proprio sono considerati, ai fini della distribuzione del FUS, come "presenza" in servizio;

ferie: incidono sul FUS, essendo considerate assenza dal servizio;

distacchi e permessi sindacali: incidono sul FUS, tranne quelli per la contrattazione/ concertazione con l'Amministrazione;

recuperi compensativi: trattandosi di recupero di ore già lavorate in eccedenza, non vengono considerati come assenza dal servizio e non hanno alcuna incidenza sul FUS.

In pratica, tutte le assenze dal servizio non possono essere considerate come "presenze" ai fini della distribuzione del FUS, tranne le seguenti:

- assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità (art. 71, comma 5, legge 133/2008);
- assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare, per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare (art. 71, comma 5, legge 133/2008);
- per i soli dipendenti di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, comma 6, della Legge 104/1992 (art. 71, comma 5, legge 133/2008);
- le assenze previste dall'art. 4, comma 1, della Legge 8 marzo 2000, n. 53 (che recita: "La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica...") (art. 71, comma 5, legge 133/2008);
- assenze per recupero compensativo di attività lavorativa già espletata in eccedenza (precisazione di Persociv);
- assenze per permessi sindacali per le contrattazioni/concertazioni (precisazione di Persociv).

Codesti Enti vorranno pertanto conformarsi a quanto sopra.

d'ordine
IL CAPO DI STATO MAGGIORE
Gen. D. Walter L. VALLE

